

La causa C-249/03 è rinviata dinanzi al Tribunale di Primo grado delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 184 del 2.8.2003.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

18 novembre 2004

**nei procedimenti riuniti C-261/03 e C-262/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna): Allevamenti Associati Srl contro Regione Emilia-Romagna e a. e Latteria Sociale Moderna Soc. coop. a rl contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e a. (<sup>1</sup>)**

*(«Rinvio pregiudiziale — Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Latte e latticini — Regime del prelievo supplementare — Trattamento e trasformazione effettuati da un'industria lattiero casearia in esecuzione di un contratto di appalto — Nozioni di consegna e di vendita diretta»)*

(2005/C 69/06)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nei procedimenti riuniti C-261/03 e C-262/03, aventi ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna con ordinanze in data 6 maggio 2003, pervenute in cancelleria il 17 giugno 2003, nelle cause promosse da Allevamenti Associati Srl contro Regione Emilia-Romagna, nonché nei confronti di: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e Latteria Sociale Moderna Soc. coop. a rl (C-261/03), e da: Latteria Sociale Moderna Soc. coop. a rl contro Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Servizio Provinciale Agricoltura di Reggio Emilia, Regione Emilia-Romagna, e Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), nonché nei confronti di: Allevamenti Associati Srl (C-262/03), la Corte (Quarta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e E. Juhász, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra María Múgica Arzamendi, amministratore principale, ha emesso il 18 novembre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 1, 2 e 9, lett. g), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel

settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, e l'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, debbono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione delle quote latte e dell'applicazione del prelievo supplementare, va qualificata come consegna l'ipotesi in cui un'impresa produttrice di latte affidi determinati quantitativi di tale prodotto a terzi senza cederne la proprietà, in esecuzione di un contratto di appalto relativo al trattamento ed alla trasformazione di tale latte in formaggio, burro e siero, dietro pagamento di un corrispettivo.

(<sup>1</sup>) GU C 200 del 23.8.2003.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

19 ottobre 2004

**nella causa C-425/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Giudice di pace di Milazzo): Provvidenza Regio contro AXA Assicurazioni SpA (<sup>1</sup>)**

*(Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)*

(2005/C 69/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-425/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Giudice di pace di Milazzo con decisione 18 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 6 ottobre 2003, nella causa: Provvidenza Regio contro AXA Assicurazioni SpA, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 19 ottobre 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Giudice di Pace di Milazzo con ordinanza 18 aprile 2003 è manifestamente irricevibile.*

(<sup>1</sup>) GU C 289 del 29.11.2003.